

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 7 CARBONIA

Delibera N° 2801 del.....2.2.Ott., 2001

OGGETTO: SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE- Riorganizzazione ed approvazione delle linee guida per la gestione delle attività di prevenzione e controllo sull'applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 626/94 – attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Considerato che agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 626/94, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 242/96 è stata prevista l'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e la nomina del Medico competente;

Accertato che con successivi provvedimenti questa Azienda ha disposto l'attribuzione di competenze e conferito incarichi di responsabilità;

Ritenuto di dover ridefinire al riguardo il sistema organizzativo aziendale relativamente alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il sistema delle responsabilità e degli incarichi, affinché sia garantito il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 626/94;

Ravvisata la necessità, considerate le difficoltà interpretative della norma e la disomogenea organizzazione delle attività di cui sopra, di estendere in maniera più efficace e capillare l'attività di indirizzo, gestione e controllo da parte dell'Azienda sull'argomento;

Preso atto che l'art. 4 del D.Lgs. 626/94 stabilisce che il datore di lavoro provvede a designare il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo le regole di cui all'art. 8 della legge citata, nonché alla nomina del Medico competente, dei Dirigenti e dei Preposti aziendali;

Avuto riguardo delle attitudini e competenze professionali necessarie per lo svolgimento degli incarichi di cui trattasi;

Accertato che con atto deliberativo N° 1976 del 20 ottobre 2000 furono conferite la posizione e le funzioni di Capo Servizio Prevenzione e Protezione al dr. Gianfranco Desogus;

Ritenuto che lo stesso, a motivo del curriculum formativo e professionale e della specifica esperienza maturata nel settore, come evidenziato nell'allegato curriculum, sia in possesso delle attitudini e capacità adeguate così come previsto dall'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 626/94;

- Accertato che occorre individuare gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi di quanto disposto all'art. 4, c. 4, p. b, secondo le regole di cui all'art. 8 del D.Lgs. 626/94;
- Accertato inoltre che con delibera n° 2527 del 3 marzo 1997 fu conferito, ai sensi dell'art. 4, c. 4, p. c, l'incarico di Medico competente al dr. Silvestro Fois che si ritiene possa essere confermato nell'incarico a motivo delle esperienze formative e professionali maturate ed evidenziate nell'allegato curriculum;
- Ravvisata la necessità di individuare, quali Dirigenti responsabili dell'applicazione delle norme sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, per le strutture e le risorse affidate alla loro gestione, i Responsabili sanitari ed amministrativi dei Presidi ospedalieri, dei Distretti, nonché i Responsabili sanitari dei servizi territoriali, il Responsabile del Servizio acquisti per la sede legale aziendale, il Responsabile del P.M.P. di Portoscuso;
- Ritenuto opportuno decentrare parte delle funzioni attribuite dalla legge al datore di lavoro modificando, in relazione alla complessità dell'organizzazione aziendale, il sistema delle responsabilità e delle interrelazioni funzionali da riferire a ciascuna figura professionale interessata alle tematiche della prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro;
- Ritenuto che il decentramento possa essere attuato mediante atto di delega che trasferisca competenze organizzative e gestionali ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori a soggetti che potranno agire in completa autonomia, in nome e per conto del datore di lavoro, per raggiungere i medesimi risultati conseguibili dalla funzione delegabile;
- Tenuto conto che le funzioni individuate e delegate devono essere attribuite a soggetti (Dirigenti per la Sicurezza) professionalmente idonei e competenti che acquisiscono quindi espressamente attribuzioni e poteri autonomi di iniziativa e di organizzazione per quanto concerne gli aspetti decisionali, con assoluta effettiva autonomia di gestione economica connessa con la disponibilità di risorse;
- Vista altresì la necessità di individuare quali Preposti all'applicazione delle norme per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori i Responsabili dei Servizi amministrativi e sanitari territoriali ed i Responsabili delle Unità operative aziendali;
- Ritenuto che il compito d'individuare nominativamente i Preposti è affidato ai Dirigenti responsabili per la sicurezza, i quali provvederanno a notificare formalmente le decisioni assunte al riguardo alla Direzione Generale, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e ai preposti stessi;
- Considerata quindi l'opportunità di fornire, attraverso linee guida un primo supporto di riferimento, relativo all'organizzazione delle attività di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, nonché l'individuazione delle specifiche responsabilità e gli ambiti di competenza;

Ritenuto inoltre di dover stabilire che con successivo atto si debba provvedere ad individuare i contenuti limite, gli ambiti d'intervento ed i rapporti reciproci assegnati a ciascuna delle figure sopra individuate, a garanzia e per l'applicazione delle norme di cui si tratta;

Atteso altresì che l'elaborato di cui sopra costituisce una guida cui possono fare riferimento le diverse figure professionali individuate dalla normativa di legge.

Sentito in merito il parere del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo

DELIBERA

Per quanto illustrato in premessa:

- di confermare nel ruolo e nelle funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale il Dirigente Chimico dr. Gianfranco Desogus, con i compiti specificati nel D.Lgs. 626/94;;
- di confermare nel ruolo e nelle funzioni di Medico competente il dr. Silvestro Fois, con i compiti specificati all'art. 17 del D.Lgs. 626/94;
- di individuare con successivo provvedimento gli addetti del Servizio Prevenzione e Protezione
- di assegnare ai Responsabili sanitari ed amministrativi dei Presidi ospedalieri e dei Distretti, ai Responsabili sanitari dei servizi territoriali, al Responsabile del Servizio acquisti per la sede legale aziendale, al Responsabile del P.M.P. le funzioni di Dirigente Responsabile per la prevenzione e protezione dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 626/94, ai quali, oltre i compiti di legge, sono specificatamente attribuiti quelli riportati nell'allegato documento;
- ai sensi del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, di delegare, con decorrenza immediata, ai Dirigenti indicati nel precedente punto d) tutte le funzioni e tutte le responsabilità proprie del datore di lavoro trasferibili ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi ed ambienti di lavoro. Gli stessi dirigenti svolgeranno le attività di cui trattasi agendo con completa autonomia di gestione e spesa ed emanando specifiche direttive a tutto il personale operante nelle strutture loro affidate. Per lo svolgimento delle funzioni di cui si tratta, i dirigenti avranno accesso diretto ai fondi di cassa economica;
- di individuare come Preposti all'applicazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori i Responsabili dei Servizi amministrativi e sanitari territoriali e delle unità operative ospedaliere e territoriali, ai quali oltre i compiti di legge sono attribuiti quelli riportati nell'allegato documento;
- di approvare le linee guida aziendali contenute nello specifico documento che è allegato alla presente deliberazione di fa parte integrante e sostanziale;



- di dare mandato al dr. Desogus e al dr. Fois di predisporre gli aggiornamenti al presente atto rese necessarie da modifiche di legge o di regolamento in materia di prevenzione e sicurezza e protezione.


DIRAMM



DIRSAN



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2801 del 22 OTT. 2001

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 OTT. 2001 al 6 NOV. 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Margherita Cannas

Allegati n. _____

Destinatari:

Collegio Sindacale -


AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE CARBONIA

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE, CON L'INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E CAMPI D'APPLICAZIONE

**DOCUMENTO ALLEGATO E INTEGRANTE
DELL'ATTO IN RIFERIMENTO**

Il presente documento si compone di 26 pagine, numerate e registrate, e costituisce l'allegato dell'atto deliberativo n° del

**Il Direttore Generale
dr Emilio Simeone**



INDICE

1. ASPETTI GENERALI

1.1 PREMESSE.....	pag.	1
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	pag.	1

2. MATRICE DI RESPONSABILITA' E COMPETENZE PROFESSIONALI

2.1 INTRODUZIONE.....	pag.	2
2.2 IL DATORE DI LAVORO.....	pag.	3
2.3 I DIRIGENTI.....	pag.	4
2.4 I PREPOSTI.....	pag.	5
2.5 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	pag.	5
2.6 IL MEDICO COMPETENTE.....	pag.	7
2.7 I RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA (R.L.S.).....	pag.	8

3. SISTEMI DI RESPONSABILITA'

3.1 LA RESPONSABILITA' CIVILE.....	pag.	10
3.2 LA RESPONSABILITA' PENALE.....	pag.	10
3.3 LA RESPONSABILITA' SANZIONATORIA.....	pag.	11

4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE

4.1 GENERALITA'.....	pag.	12
4.2 POLITICA AZIENDALE.....	pag.	12
4.3 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	pag.	13
4.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, RISORSE E RESPONSABILITA'.....	pag.	14
4.4.1 GENERALITA'.....	pag.	14
4.4.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI, RESPONSABILITA' E RAPPORTI RECIPROCI.....	pag.	18
4.4.3 PIANIFICAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'.....	pag.	18
4.4.3.1 GENERALITA'.....	pag.	18
4.4.3.2 PROCESSI E SISTEMA DOCUMENTALE.....	pag.	20
4.4.3.2.1 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	pag.	21
4.4.3.2.2 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	pag.	22
4.4.3.2.3 PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	pag.	22
4.4.3.2.4 PROCEDURE DI VERIFICA E CONTROLLO.....	pag.	22
4.4.3.2.5 GESTIONE DEI RISCHI E DELLE NON CONFORMITA'.....	pag.	23
4.4.3.2.6 SORVEGLIANZA SANITARIA.....	pag.	23
4.4.3.2.7 PROCEDURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA.....	pag.	24
4.4.3.2.8 PROCEDURA DI DENUNCIA DI INFORTUNIO.....	pag.	25
4.4.3.2.9 PROCEDURA DI DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE.....	pag.	25
4.4.3.3 MISURE, VERIFICHE E CONTROLLI DELLE ATTIVITA'.....	pag.	26

5. PIANI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.....

6. RIESAME.....

pag. 26

LINEE GUIDA

PER L'ORGANIZZAZIONE DEL
SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE

Dr. GIANFRANCO DESOGUS Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

1. ASPETTI GENERALI

1.1 PREMESSE

La complessità gestionale, organizzativa e di controllo che vige nelle strutture sanitarie esige un coinvolgimento partecipato di diverse responsabilità e in tale contesto le attività di prevenzione e protezione dei lavoratori per la tutela della sicurezza e salute costituiscono una disciplina complessa, organica e vincolante, orientate prevalentemente all' applicazione di procedure gestionali e di controllo dei rischi occupazionali.

L'applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni definisce l'insieme di persone, sistemi, mezzi, modelli di comportamento, strumenti e risorse il cui parametro (professionale e numerico) deve comunque essere riferibile direttamente alle unità produttive aziendali, su un preciso disegno di pianificazione delle attività di prevenzione e protezione, attraverso l'attribuzione di idonee funzioni correlate e nell'applicazione di precisi indirizzi di programmazione, attuazione, controllo e miglioramento continuo.

Così si rende necessario definire un primo schema aziendale in grado di descrivere i principi e i requisiti base per la realizzazione di un efficace sistema di gestione della sicurezza e salute del lavoro, con l'individuazione di una serie di direttrici di programma di prevenzione occupazionale, formalizzando tutti gli elementi costituenti il sistema, sulla base dell'individuazione di processi operativi legati ad un "modello di concertazione" che deve ispirare le strategie metodologiche sull'orientamento di sistemi produttivi e di controllo e su un sistema di relazioni tra loro interagenti.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La sicurezza e salute dei lavoratori costituiscono un patrimonio essenziale dello stato, come fondamentale diritto del lavoratore e interesse della collettività. Tale principio costituzionale riconosce il bene della salute quale elemento di autonomo diritto assoluto e nell'ambito di una definizione di forme di garanzia assicurata e responsabile si rende necessario tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 C.C.).

Su tali principi di protezione oggettiva e nell'orientamento di dover garantire la massima sicurezza tecnologicamente fattibile vengono traslate progressivamente nel diritto nazionale una serie di norme prevenzionali generali, applicabili a tutte le attività produttive, ad eccezione di alcune (miniere, navigazione, ferrovie etc.) che prevedono regolamenti speciali.

In particolare si fa riferimento ad una serie di decreti presidenziali quali il D.P.R. n° 547/1955 (norme concernenti gli ambienti di lavoro, la protezione e manutenzione delle macchine, la protezione per l'uso di materie e prodotti pericolosi e nocivi, i mezzi personali di protezione, gli interventi d'urgenza) e il D.P.R. n° 303/1956 (norme di prevenzione per l'eliminazione delle cause di nocività derivate da fattori ambientali, nonché aspetti di carattere igienico-sanitari e sorveglianza sanitaria).

Al fine di meglio garantire l'efficacia prevenzionale delle norme pre-vigenti, pur rimanendo in vigore le disposizioni in materia di prevenzione e igiene del lavoro, si fa riferimento in particolare al D.Lgs 626/1994, attuativo di una serie di direttive CEE concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, norma fondamentalmente complessa che formula una nuova regolamentazione prevenzionistica.

Tale decreto oltre a migliorare le misure generali di tutela del lavoratore, con la definizione di procedure in grado sistematicamente di eliminare o ridurre i rischi alla fonte, garantisce una serie di misure preventive sulla base delle nuove conoscenze tecnologiche e scientifiche praticabili (forme di protezione oggettiva) e livelli di tutela fisica e morale del lavoratore (forme di protezione soggettiva), nonché applica procedure per la definizione di un'informazione e formazione permanente.

2. MATRICE DI RESPONSABILITA' E COMPETENZE

2.1 INTRODUZIONE

Il D.Lgs 626/94 definisce gli obblighi connessi all'organizzazione e alla realizzazione del sistema aziendale di sicurezza, con l'individuazione di una specifica struttura gerarchica aziendale, costituita principalmente dal Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, nonché dal Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) e dalle figure del Medico competente e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.).

2.2 IL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro viene individuato nella figura del Direttore Generale aziendale ed è il primo garante della sicurezza, titolare del rapporto di lavoro col lavoratore o comunque responsabile dell'azienda in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, c.1, lett. b-, i-) del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 242/96.

Tra le sue specifiche responsabilità e competenze il Direttore Generale, in riferimento all'art. 4, c.1, 2, 4, lett. a) è obbligato a:

- garantire attività aziendali nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro
- selezionare collaboratori idonei e capaci in grado di gestire, operare e controllare tutte le attività lavorative in sicurezza, assegnando poteri ed autonomie specifiche per l'adempimento degli obblighi normativi vigenti
- eseguire una valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (c.1)
- elaborare il documento di sicurezza contenente una relazione sulla valutazione dei rischi e criteri adottati, con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, i programmi degli interventi e i dispositivi di protezione (c. 2)
- designare il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (c.4,lett.a)

Al fine di poter garantire forme di integrazione strutturale e funzionale di tipo prevenzionale ed antinfortunistico, in adempimento a precise deleghe di funzioni attribuite, sono individuati all'interno dell'organizzazione aziendale i Dirigenti e Preposti, con compiti e responsabilità che vengono traslate a titolo derivativo, per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nell'ambito di precise attribuzioni e competenze, rispettivamente con funzioni di direzione e sovrintendenza di specifiche attività.

Ciò in adempimento alla normativa di legge e ad alcuni limiti essenziali, alle notevoli dimensioni dell'azienda, all'esigenza di operare efficacemente una ripartizione strutturale e funzionale delle competenze e responsabilità, nonché per l'idoneità delle funzioni delegate allo svolgimento delle attività di prevenzione e sicurezza.

2.3 I DIRIGENTI

Vengono individuati come Dirigenti, in applicazione all'art. 4 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, i Responsabili sanitari ed amministrativi dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti di Carbonia e Iglesias, nonché i Responsabili sanitari dei servizi territoriali, il Responsabile del Servizio acquisti per la sede legale aziendale, il Responsabile del Presidio Multizonale di prevenzione (P.M.P.).

Ciò nell'ambito delle loro funzioni di responsabilità nello svolgimento delle attività lavorative attribuite, assieme ad una riconosciuta facoltà di iniziative ed organizzazione, in riferimento alla loro specifica professionalità, autonomia e potere decisionale.

Di conseguenza la loro responsabilità deriva dall'esercizio di funzioni delegate d'organizzazione, gestione delle risorse, realizzazione delle strategie aziendali, individuando nello specifico i seguenti compiti e responsabilità:

- predisposizione di specifiche misure di sicurezza
- gestione nella definizione di istruzioni operative specifiche, con attività di verifica e controllo di tipo continuativo
- utilizzo delle conoscenze, esperienze e tecniche al fine di poter garantire congruità, efficacia e sicurezza nelle attività lavorative
- controllo preventivo e periodico dell'efficienza e idoneità di apparecchiature, strumenti e materiali di lavoro
- vigilanza continua, anche attraverso l'uso di ordini ed istruzioni scritte, al fine della riduzione o eliminazione dei rischi professionali, nell'ambito delle specifiche attività lavorative di competenza
- individuazione dei Preposti per la vigilanza e controllo delle attività, in riferimento ai livelli di specializzazione, competenze, ambiti di discrezionalità, posizioni funzionali, con l'attribuzione di specifiche funzioni di controllo e coordinamento delle attività dei lavoratori

2.4 I PREPOSTI

La figura legislativa di Preposto per la sicurezza e salute dei lavoratori viene indicata nell'art. 4 del D.P.R. 547/55 e nell'art. 1, c.4-bis del D.Lgs. 626/94, con l'attribuzione di funzioni di "dover sovrintendere", impartendo così ordini ed istruzioni operative idonee al fine di definire procedure efficaci, nell'ambito delle attività di sorveglianza e controllo delle attività lavorative.

I Preposti hanno l'obbligo di segnalare ai Dirigenti ogni scostamento, difettosità, carenza o rischio presenti negli ambienti di lavoro, al fine di programmare le necessarie misure di prevenzione e protezione. Tra i compiti principali dei Preposti si segnalano:

- vigilanza dei lavoratori affinché vengano osservate le misure di prevenzione e protezione e siano usati, da parte dei lavoratori, i dispositivi di protezione individuale in modo idoneo, corretto e senza recare pericoli per loro e per gli altri
- collaborazione con i Dirigenti, segnalando eventuali rischi, pericoli o carenze presenti negli ambienti di lavoro e durante lo svolgimento delle attività lavorative
- definizione di procedure con relative indicazioni sulla base del documento di valutazione dei rischi, individuazione misure e mezzi di prevenzione e protezione collettivi ed ambientali, uso dei dispositivi di protezione individuale, informazione e formazione, utilizzo di attrezzature, strumentazione, apparecchiature e materiali di sicurezza

2.5 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Viene istituito in azienda il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), così come prevede l'art. 4 e secondo le regole di cui all'art. 8 del D.Lgs. 626/94, con l'individuazione di un Responsabile del S.P.P. in possesso di attitudini e capacità adeguate e degli addetti al S.P.P. (art. 4, c.4, p.b).

Il Direttore Generale comunica all'Ispettorato del lavoro e allo SPISLL dell'azienda di competenza territoriale la persona designata come Responsabile del S.P.P., con l'indicazione dei compiti da svolgere in materia di prevenzione e protezione, compreso il periodo nel quale tali compiti vengano svolti ed il curriculum professionale.

Affinchè il Responsabile del S.P.P. possa svolgere i compiti assegnati il Direttore Generale fornisce a riguardo le seguenti informazioni:

- natura dei rischi in Azienda e organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive
- descrizione degli impianti, strutture, tecnologie e dei processi produttivi
- dati relativi al registro degli infortuni e delle malattie professionali
- eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza

Sulla base di tali informazioni il Responsabile e gli addetti del S.P.P. provvedono a:

- individuare i fattori di rischio, effettuare la valutazione dei rischi e definire le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle specifiche conoscenze dell'organizzazione aziendale
- elaborare misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie

Il D.R. n° 74 del 3 febbraio 1999 ha meglio precisato i compiti del S.P.P. aggiungendone anche altri:

- individuazione dei fattori di rischio, loro valutazione ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
- elaborazione piani di sicurezza e procedure di lavoro per attività potenzialmente a rischio

- compilazione dei libretti informativi, contenenti le nozioni generali e specifiche sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori e sulle misure programmate e adottate per eliminarli o ridurli, di cui dotare tutto il personale
- programma delle prove di evacuazione in caso d'incendio e coordinamento delle stesse
- registrazione e archiviazione delle certificazioni (denunce impianti di terra e protezione dalle scariche atmosferiche, certificati di prevenzione incendi, Nulla-osta igienico sanitari etc)
- consulenza a Dirigenti, Preposti, RLS e Lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, programmi di informazione e formazione
- consulenza e controllo delle procedure di smaltimento dei rifiuti pericolosi e speciali
- interfaccia nei confronti di organi di vigilanza, ispettivi, di studio e ricerca

2.6 IL MEDICO COMPETENTE

Agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 (art. 4) è nominato il Medico competente con funzioni di:

- collaborazione col Direttore Generale e Responsabile del S.P.P., sulla base delle specifiche conoscenze dell'organizzazione aziendale
- effettuazione degli accertamenti sanitari previsti dalle normative vigenti
- espressione di giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro
- istituzione ed aggiornamento, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria, da custodire presso il Datore di lavoro e con salvaguardia del segreto professionale
- trasmissione di informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione ad agenti con effetti a lungo termine

- informazioni ad ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, rilascio copia della documentazione sanitaria
- comunicazione, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai Rappresentati lavoratori sicurezza (R.L.S.) circa i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e relative indicazioni sul significato di detti risultati
- visita degli ambienti di lavoro, almeno una volta all'anno, congiuntamente col Responsabile del S.P.P.
- partecipazione alla programmazione delle fasi di controllo dell'esposizione dei lavoratori
- effettuazione dei controlli sanitari e visite mediche, su richiesta del lavoratore, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali
- collaborazione col Datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
- collaborazione con il Responsabile del S.P.P. all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori

2.7 I RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA (R.L.S.)

Agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 riguardanti la consultazione e partecipazione dei lavoratori all'adozione delle necessarie misure di sicurezza, aventi ad oggetto l'individuazione delle figure dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), l'Azienda ha opportunamente sensibilizzato ed informato i lavoratori e le rappresentanze sindacali circa la necessità di eleggere i R.L.S. nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definito dalla contrattazione collettiva di riferimento.

I principali compiti di ogni R.L.S. sono così individuati:

- accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività
- consultazione, preventiva e tempestiva, in ordine alla stesura della valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e controllo delle attività di prevenzione nelle unità produttive e di servizio aziendali
- consultazione sulla designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori
- consultazione in merito all'organizzazione della informazione e formazione dei lavoratori incaricati alle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso di cui all'art. 22, c.5
- ricevimento delle informazioni e della documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali
- ricezione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- ricevimento di una formazione adeguata, non inferiore a quella prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 626/94
- promozione alla elaborazione, individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione idonee per tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
- formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipazione alle misure periodiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94
- proposte in merito alle attività di prevenzione
- segnalazione ai Responsabili aziendali dei rischi individuati nel corso delle attività
- in tutti i casi possono far ricorso alle autorità competenti qualora si ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate dal Datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante le fasi lavorative

3. I SISTEMI DI RESPONSABILITA'

3.1 LA RESPONSABILITA' CIVILE

In base agli artt. 1 e 4 del D.P.R. 1124/65 il Datore di lavoro assicura presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori (tutela antinfortunistica).

In virtù dell'obbligo di copertura assicurativa, garantita dall'Istituto Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro, l'art. 10 del D.P.R. 1124/65 prevede l'esonero del Datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (indennizzo per il danno professionale).

L'indennizzo INAIL non copre il danno biologico conseguente ad accertate alterazioni anatomiche e fisiologiche che comportano la perdita o l'apprezzabile riduzione delle capacità lavorative del lavoratore.

3.2 LA RESPONSABILITA' PENALE

Rimane a carico dell'organizzazione aziendale (Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori) la responsabilità penale espressa dall'art. 2087 del C.C., il quale determina obbligazioni di carattere contrattuale ed obblighi di natura legale nella disciplina della sicurezza.

Gli artt. 437 e 451 del C.P. prendono altresì in considerazione i comportamenti che possono determinare situazioni di pericolo, in termini di omissione o azioni a rischio, nella fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 del C.P., l'oggetto della tutela penale è l'integrità fisica del lavoratore che si estrinseca nella tutela dell'infortunio o della malattia professionale

3.3 LA RESPONSABILITA' SANZIONATORIA

E' prevista per la violazione di alcuni requisiti specificati dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, con sanzioni di ammenda o arresto, concorrendo con gli articoli del Codice Penale riportati nel punto 3.2

Il sistema sanzionatorio deriva principalmente dagli artt. 389 e 391 del D.P.R. 547/55 e dagli artt. 89 e 94 contenuti nel titolo IX del D.Lgs. 626/94, oltre che da altre norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE

4.1 GENERALITA'

Vengono definite le linee guida per l'applicazione di un modello organizzativo-funzionale della sicurezza sul lavoro in azienda, in relazione ai compiti e responsabilità delle varie funzioni e ruoli aziendali individuati in materia di sicurezza e salute occupazionale e contenute nei D.Lgs. 626/94 e 242/96.

Il sistema di gestione della sicurezza (S.G.S.) in azienda è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, responsabilità, risorse e procedure in grado sistematicamente di poter attuare in modo pianificato ed efficace la conduzione aziendale per la sicurezza, garantendo che in qualche modo il S.G.S. sia:

- compreso a tutti i livelli aziendali
- applicato e controllato periodicamente
- conforme ai requisiti specificati dalle norme di riferimento vigenti

4.2 LA POLITICA AZIENDALE

La Direzione aziendale elabora e stabilisce una propria politica per la sicurezza e salute dei lavoratori, al fine di poter migliorare continuamente i livelli di sicurezza e garantire la tutela della salute dei lavoratori.

Tale politica, compatibile con le risorse disponibili, viene orientata alla progettazione, attuazione e controllo delle misure ritenute indispensabili per garantire efficacemente i lavoratori, assicurando che sia adeguatamente compresa, applicata, aggiornata e registrata.

Ai fini della politica aziendale per la sicurezza la Direzione generale fissa e assicura obiettivi di programmazione della prevenzione, in integrazione con i diversi parametri tecnici produttivi ed organizzativi aziendali che possono avere una significativa influenza nell'ambiente di lavoro.

La politica aziendale riconosce la salute e sicurezza sul lavoro parte integrante delle attività aziendali, rispondendo continuamente alle diverse esigenze reali dell'azienda e dei lavoratori in termini di attività, natura ed entità dei rischi, con l'impegno di rendere disponibili tutte le risorse necessarie per un miglioramento continuo.

4.3 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le linee guida del documento forniscono i requisiti minimi di un sistema di gestione della sicurezza, atti a consentire la formulazione della politica aziendale e degli obiettivi per la sicurezza e salute dei lavoratori, verificando costantemente l'attuazione ed il controllo dei rischi in tutte le aree produttive aziendali, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative e, inoltre, assicurando la necessaria informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

L'obiettivo principale rimane la definizione, attivazione, mantenimento e miglioramento del S.G.S. in grado di ridurre o eliminare i rischi professionali, monitorando e verificando in modo sistematico la conformità ai requisiti specificati dalle norme di legge e di buona tecnica, con un'autovalutazione complessiva di tutte le unità produttive aziendali.

4.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, RISORSE E RESPONSABILITA'

4.4.1 GENERALITA'

Allo scopo di conseguire i propri obiettivi l'azienda definisce la struttura organizzativa del sistema di gestione sicurezza, nell'ambito della configurazione generale, sottolineando le linee di dipendenza e quelle di comunicazione in relazione ai punti 2 e 3 del presente documento.

Per tali riferimenti sono così definite esplicitamente le responsabilità generali e specifiche per la sicurezza e salute dei lavoratori in riferimento all'applicazione del D.Lgs. 626/94, nonché le competenze e l'esperienza necessari per assicurare una corretta implementazione del sistema di gestione e verifica aziendale.

Nel presente capitolo sono definite le modalità d'individuazione e controllo delle interfacce di coordinamento tra le diverse responsabilità ed attività.

I piani ed i programmi relativi a tali risorse e competenze sono coerenti con gli obiettivi generali dell'azienda.

4.4.2 INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E RAPPORTI RECIPROCI

Nel sistema organizzativo-funzionale aziendale vengono identificati i livelli gerarchici, i ruoli e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base dei poteri e delle competenze esercitati nell'ambito dello schema organizzativo aziendale che individua formalmente le responsabilità attuative che sono riferibili ai 2 soggetti delegati dal Datore di lavoro:

- Dirigenti, per l'organizzazione, coordinamento e controllo delle attività lavorative
- Preposti, per la sorveglianza, sovrintendenza e controllo delle attività eseguite dai lavoratori

Inoltre sono individuate e definite altre figure richiamate dalla recente normativa per l'attuazione dei programmi di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria e quindi con specifiche responsabilità, in particolare:

- Il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Il Medico competente

In accordo con quanto desunto dal punto precedente rimane l'impegno dell'Azienda di dover attivare costantemente forme di sensibilizzazione valide per sollecitare la nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.).

Per rendere omogeneo ed interattivo il comportamento dei diversi soggetti richiamati precedentemente e coinvolti nelle attività di sicurezza e salute dei lavoratori, vengono inoltre individuate le responsabilità, le attribuzioni ed i compiti generali delle diverse figure professionali, come riportato nello schema I.

SCHEMA I: rapporti tra funzioni delegate ed attività di prevenzione e protezione

FUNZIONI DELEGATE	Direttore generale	Dirigenti	Preposti	Responsabile S.P.P	Medico competente	R.L.S.
ATTIVITA'						
Attivazione misure di sicurezza (art.4)	X	X	X			
Prevenzione e coordinamento del sistema sicurezza (art.9)				X		
Sorveglianza sanitaria (artt.16, 17)					X	
Collaborazione al sistema di sicurezza attraverso la consultazione						X

Le attività e funzioni di controllo sono individuate nello schema II:

SCHEMA II: correlazione tra le attività di controllo e le funzioni delegate

FUNZIONI DELEGATE	Direttore generale	Dirigenti	Preposti	Responsabile S.P.P	Medico competente
ATTIVITA'					
Sistema sicurezza e prevenzione	X			X	
Provvedimenti adottati, misure tecniche, organizzative, procedurali, informazione e formazione		X	X		
Adempimenti sanitari	X				X

4.4.3 PIANIFICAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

4.4.3.1 GENERALITA'

Il sistema organizzativo deve stabilire, attuare e controllare il programma e le relative procedure per il conseguimento degli obiettivi aziendali in tema di sicurezza e salute sul lavoro, prevedendo regole, modalità, istruzioni operative e formazione adeguati alle reali esigenze dei lavoratori.

Il programma generale, attuativo della politica di salute e sicurezza sul lavoro, riferito alle fasi di individuazione e caratterizzazione dei rischi presenti (analisi dei rischi), valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, uso dei dispositivi di protezione e miglioramento continuo, fa parte integrante del programma d'attuazione generale, in conformità con le vigenti normative di legge e con i vincoli aziendali e contrattuali.

4.4.3.2 PROCESSI E SISTEMA DOCUMENTALE

La struttura di funzionamento del sistema di gestione sicurezza si basa sulla descrizione dei vari processi produttivi aziendali in ambito ospedaliero e territoriale, con riferimento alla relativa documentazione contenente le informazioni relative alla descrizione degli elementi fondamentali del sistema (strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi) e le loro interazioni, fornendo costantemente una registrazione delle informazioni acquisite e sulla eventuale documentazione correlata.

L'Azienda predispone ed adotta procedure per poter acquisire, identificare, registrare, archiviare e custodire tutti i documenti relativi al S.G.S., relativamente ai seguenti campi specifici d'intervento:

- valutazione dei rischi
- procedure per la valutazione dei rischi
- piano delle misure di prevenzione e protezione
- verifica e controllo
- gestione dei rischi e delle non conformità
- sorveglianza sanitaria
- procedure di gestione delle emergenze
- procedure di denuncia di infortunio
- procedure di denuncia di malattia professionale
- misure delle attività di prevenzione e protezione
- piani di informazione e formazione
- riesame

4.4.3.2.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il sistema di gestione dei rischi occupazionali opera al fine di dover assicurare l'identificazione, caratterizzazione e valutazione continua dei rischi e pericoli nell'ambito delle specifiche attività aziendali.

Tale processo è regolato dall'applicazione di procedure scritte e documentate dove sono riportati:

- responsabilità, ruoli e funzioni delegate
- criteri operativi e strumenti metodologici
- procedure operative e di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'individuazione dei rischi residui segue l'applicazione e controllo di programmi di analisi e valutazione dei rischi per mansione lavorativa, relativamente a:

- situazione di operatività normale, di routine o d'emergenza
- processi produttivi in ambito ospedaliero e territoriale per le specifiche aree di lavoro (comprendendo altresì i visitatori, clienti, consulenti etc.)
- i lavoratori esposti e/o potenzialmente esposti
- strutture, impianti, tecnologie, materiali, lavorazioni, processi, preparati, sostanze presenti nelle specifiche attività

I rischi professionali individuati sono associati alle diverse mansioni lavorative in ambito aziendale e se necessario la valutazione dei rischi, così come previsto dall'art. 5, c.2 del D.Lgs. 334/99, viene integrata con l'individuazione e valutazione dei rischi di incidenti rilevanti, in termini di probabilità ed entità del rischio correlato.

Il Datore di lavoro ha la responsabilità di prendere in considerazione i dati relativi alle fasi di individuazione dei rischi e pericoli presenti in azienda, nell'orientamento di poter meglio definire un programma di interventi mirati alla riduzione o eliminazione degli stessi ed in relazione all'impegno di garantire livelli di conformità agli standard normativi di riferimento.

4.4.3.2.2 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Datore di lavoro provvede all'effettuazione della valutazione dei rischi, utilizzando i metodi e i criteri più idonei ed efficaci, attuando tutte le operazioni (gestionali ed operative) per eseguire una corretta valutazione dei rischi, con la collaborazione e consultazione delle figure professionali e funzioni aziendali delegate.

La procedura prevede una iniziale analisi dei rischi individuati al fine di poter predisporre un piano di valutazione dei rischi e relativa stima, con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie ed i tempi di attuazione previsti, compatibilmente con le risorse professionali, tecnologiche ed economiche disponibili.

La valutazione dei rischi, i criteri e metodi utilizzati, il piano degli interventi di miglioramento continuo fanno parte integrante e sostanziale del "Documento di sicurezza" aziendale, reso disponibile per la consultazione da parte dei R.L.S. e degli organi e autorità competenti.

La metodologia prevede che un'iniziale analisi dei rischi presenti in azienda, in riferimento ai livelli di conformità dei requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi, consentirà di poter definire gli elementi essenziali di adeguatezza ai requisiti specificati, fornendo le basi operative per eseguire una idonea valutazione dei rischi per specifica mansione lavorativa, rendendo così una piattaforma forte per fornire un piano e le informazioni necessarie per attività di prevenzione e protezione dai rischi e pericoli, secondo standard di priorità stabiliti dall'art. 3 del D.Lgs. 626/94.

4.4.3.2.3 PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Vengono definite procedure conformi per la definizione di un piano delle misure di prevenzione e protezione, in attuazione dell'art. 4, c.2, lett. b) e c) del D.Lgs. 626/94, con relativa individuazione delle misure di prevenzione e protezione, dei dispositivi individuali e collettivi, degli obiettivi da raggiungere e del programma di miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, sulla base della politica e strategia aziendale e compatibilmente con le risorse e mezzi disponibili.

4.4.3.2.4 PROCEDURE DI VERIFICA E CONTROLLO

Il Direttore generale e le funzioni responsabili delegate definiscono quali procedure attuare per una corretta verifica, sistematica ed indipendente, dei rischi professionali degli ambienti di lavoro.

Vengono stabiliti e mantenuti attivi programmi per lo svolgimento periodico di attività di verifica e controllo (audit), specificando responsabilità, modalità d'intervento, tipo di conduzione o controllo di tali attività.

Tali procedure sono definite, documentate, attuate, registrate e costituiscono il riferimento normativo ed operativo per la gestione e controllo di tutte le attività di prevenzione e protezione aziendali.

Inoltre sono definite procedure, criteri ed istruzioni per la verifica, in condizioni di sicurezza, delle componenti strutturali ed impiantistiche, nonché delle attrezzature, apparecchiature e materiale d'uso corrente.

4.4.3.2.5 GESTIONE DEI RISCHI E DELLE NON CONFORMITÀ

Vengono definite procedure idonee per la rilevazione e gestione dei rischi in ambito lavorativo, con relativa regolamentazione di tutte le fasi operative, necessarie per l'individuazione e riduzione / eliminazione dei rischi residui.

Ciò comporta l'adozione di istruzioni in grado di definire le responsabilità oggettive ed i compiti, le relative informazioni e livelli di addestramento necessari, in modo da garantire una gestione corretta delle diverse operazioni di verifica e controllo.

Nell'ambito della individuazione, classificazione e valutazione dei rischi assume particolare rilievo l'emissione ed aggiornamento di tutte le procedure o istruzioni operative per la riprogettazione dei posti di lavoro, dei processi lavorativi, delle installazioni, delle tecnologie, dei protocolli operativi, dell'organizzazione, in modo da garantire forme adeguate d'intervento specialistico.

4.4.3.2.6 SORVEGLIANZA SANITARIA

Allo scopo di poter predisporre una sorveglianza sanitaria mirata ai rischi specifici residui (art. 16 del D.Lgs 626/94) viene definita una procedura specifica per un'analisi dei rischi, con l'utilizzo di schede di sicurezza, valutazioni ambientali, monitoraggio biologico e altri mezzi adeguati.

Gli accertamenti sanitari, preventivi e periodici (A.S.P.P.) sono eseguiti da un Medico competente e sono mirati ad accertare l'idoneità al lavoro in riferimento ai rischi di malattia professionale ed in connessione col rapporto di lavoro subordinato.

La sorveglianza sanitaria si articola fundamentalmente in una visita medica (prima dell'assunzione e periodicamente), con esecuzione di accertamenti sanitari ed esami strumentali e di laboratorio.

4.4.3.2.7 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Vengono definiti e mantenuti attivi piani e procedure per identificare, caratterizzare e valutare i potenziali rischi e pericoli d'incidente ed infortuni, con particolare riguardo al piano d'emergenza interno e alla lotta antincendio che verrà predisposto con riferimento ai rischi occupazionali individuati e valutati mediante l'analisi dei rischi (capo III del D.Lgs. 626/94 e D.M. 10 marzo 1998).

Viene altresì valutata, nell'ambito della valutazione dei rischi, la possibilità di incidenti che coinvolgano l'ambiente e l'esterno, con la definizione di procedure correlate per una tempestiva informazione alle autorità competente per il piano di protezione civile.

Nelle procedure sono definite le responsabilità, modalità e competenze relativamente alla gestione della lotta antincendio e emergenze, comportamenti in caso d'incendio o presenza di gas e fumi, squadre d'emergenza, vie d'esodo, piano di evacuazione e salvataggio, uso di equipaggiamenti e dispositivi di protezione, segnaletica di sicurezza, addestramento alle emergenze, organizzazione e comunicazione delle emergenze, con i relativi e specifici programmi d'informazione e formazione.

4.4.3.2.8 PROCEDURA DI DENUNCIA D'INFORTUNIO

Viene stabilita, mantenuta attiva e registrata la procedura per l'applicazione di pronto intervento e soccorso, in adempimento degli obblighi di legge contenuti negli artt. 12 e 15 del D.Lgs. 626/94.

Tale procedura prevede l'istituzione ed attivazione del pronto soccorso, i collegamenti con i diversi presidi ospedalieri e territoriali, l'intervento di ambulanze o il trasporto nei luoghi di assistenza ospedaliera, con l'assistenza continua dell'infortunato durante tutto il percorso.

In una seconda fase il Datore di lavoro richiede il rilascio della relativa certificazione medica che attesta la diagnosi e la prognosi e se tale è superiore ai 3 giorni viene denunciato l'evento lesivo del lavoratore, entro 48 ore dalla sua verifica, all'INAIL (art. 53 T.U.) e all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio rispetto al luogo in cui si è verificato l'infortunio (Circolare Ministero del lavoro n° 92 del 4 luglio 1996).

Alla denuncia d'infortunio viene allegato il certificato medico (non necessario all'autorità di pubblica sicurezza).

In caso d'ispezione del lavoro, sulla base di un'inchiesta amministrativa, si accerta la natura della mansione lavorativa, le cause che ne hanno determinato l'infortunio, l'identità dell'infortunato, la natura e l'entità delle lesioni e lo stato di salute generale dell'infortunato.

4.4.3.2.9 PROCEDURA DI DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE

Nel caso di una sindrome morbosa caratterizzata da uno stato di deterioramento della salute del lavoratore, in conseguenza di cause connesse allo svolgimento delle attività lavorative, accertata o sospettata dal Medico competente, si attiva il procedimento di tutela della salute del lavoratore in adempimento delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Nel caso di lesione grave o gravissima la segnalazione con il referto deve essere effettuata all'autorità giudiziaria o agli organi di controllo e vigilanza, che svolgono l'indagine in merito al nesso eziologico tra malattia, mansione lavorativa e adempimento alle norme di legge vigenti.

4.4.3.3 MISURE, VERIFICHE E CONTROLLI DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le attività svolte in materia di prevenzione e protezione devono essere misurate, controllate e registrate al fine di ottimizzare il piano di miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori.

E' necessario attivare un sistema attivo e partecipato di controllo delle prestazioni, attraverso l'emissione e mantenimento di procedure per la valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi stabiliti, in quanto espressione della politica aziendale.

Tali procedure prevedono l'elaborazione di idonei indici di efficienza ed efficacia, la valutazione periodica delle conformità alle normative di legge e alle norme di buona tecnica applicabili, le modalità di gestione, registrazione e comunicazione degli infortuni e delle malattie professionali ed il monitoraggio periodico di tutte le prestazioni.

Alla fase di valutazione e monitoraggio delle attività segue il processo di verifica e controllo periodico, l'individuazione delle non conformità e delle azioni preventive e periodiche.

Gli strumenti di base sono rappresentati dall'analisi dei dati acquisiti e registrati, delle liste di controllo, dell'analisi specifica dei rischi lavorativi e del processo produttivo, delle attività di studio e ricerca con valutazione mirata all'esposizione residua.

5. PIANI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Sono definite, documentate e mantenute attive le procedure relative all'attuazione e controllo di programmi di informazione e formazione dei lavoratori (art. 9, c.1, lett. d) e f).

La metodologia prevede la definizione dei fabbisogni d'informazione e formazione, la verifica del piano di addestramento continuo, la programmazione degli interventi formativi, metodi, materiale didattico e tempi, con l'obiettivo di fornire costantemente elementi di orientamento di base e una formazione adeguata alla sicurezza e salute per le diverse categorie professionali.

6. RIESAME

L'Azienda definisce un riesame periodico del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro, allo scopo di poter verificare lo stato di congruenza con gli obiettivi fissati in relazione alla politica aziendale, il grado di attuazione, l'adeguatezza e l'efficacia degli interventi programmati.

Tale riesame viene eseguito con frequenza bimestrale, è documentato e registrato e prevede l'attuazione e controllo di procedure utili per un orientamento verso un miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori.

CURRICULUM VITAE

DESOGUS GIANFRANCO

Il **Dott. Gianfranco Desogus** è nato in Iglesias il 6 luglio 1952 e ivi residente in Via Ing. M. Carta, 12 e dopo aver conseguito la laurea in CHIMICA (Università agli studi di Cagliari, riportando la votazione di 110/110 e lode) e successiva "Abilitazione" alla professione di Chimico (Università di Roma) ha iniziato la sua professione presso un Centro di Ricerche e Produzione con sede a Pomezia (Roma) in qualità di Area Manager e poi come Direttore Generale in Spagna (Barcellona), centro specializzato nel campo della ricerca, produzione e commercializzazione di materiale diagnostico nel campo dell'immunologia, fertilità, tiroide ed infettivologia.

Specializzato in TOSSICOLOGIA (Università agli studi di Cagliari, 50/50 e lode), dal 1992 è in ruolo come Dirigente Sanitario presso l'Azienda USL 7 di Carbonia (Sardegna), ricoprendo successivamente diversi incarichi di responsabilità (Unità Operativa di Tossicologia Industriale; Osservatorio Chimico della Direzione Sanitaria Ospedaliera; Servizio di Prevenzione dei Rischi Occupazionali; Servizio di Prevenzione e Protezione).

E' regolarmente iscritto a diversi albi professionali nazionali quali: Albo dei Chimici; RENTIC (Registro Nazionale Tossicologi Italiani Certificati) ed internazionali: European Chemist Registration Board (EURCHEM); International Register Certificated Auditor (IRCA-IQA); EUROTOX (Registered Toxicologist Eurotox), nonché membro di Società scientifiche (nazionali ed internazionali) quali: Società Italiana di Tossicologia (SITOX); Società Italiana di Valori di Riferimento (SIVR); Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII); Associazione Italiana Qualità (AIQ).

Si occupa da diversi anni di attività di studio, ricerca e controllo nei settori scientifici e tecnologici nel campo della tossicologia ambientale, occupazionale e riproduttiva ed è inoltre Autore di diverse pubblicazioni a carattere scientifico in riviste nazionali ed internazionali, con la partecipazione a Congressi e Convegni, spesso in qualità di relatore scientifico.

Autore di diversi articoli, manoscritti, review, linee-guida nell'ambito di piani di progettazione di misure per il miglioramento e controllo della salute e sicurezza dei lavoratori (in campo industriale e sanitario), ha promosso, organizzato e relazionato in diversi corsi di formazione addestramento continui nel campo della sicurezza, tossicologia, ambiente, sistemi di qualità e gestione delle risorse (professionali, tecnologiche ed economiche).

Attualmente è responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, contribuendo allo studio, sviluppo ed applicazione di modelli di riferimento aziendali legati a processi d'individuazione, caratterizzazione e verifica dei rischi tossicologici in campo sanitario.

In particolare l'attività scientifica, didattica, professionale ed editoriale viene riportata negli schemi allegati alla presente.

Inoltre si è dedicato all'organizzazione, promozione e docenza di corsi/seminari/convegni relativi alla gestione di sistemi di sicurezza e qualità (modelli per l'assicurazione delle qualità aziendali ed ambientali nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza), nonché alla progettazione e partecipazione di stage d'addestramento continuo in alcune attività produttive, tra cui (Alcoa Italia, Enirisorse, Saline Cadelano) e di servizio (Telecom Italia, Ospedale Bambin Gesù di Roma, Centro Trasfusionale ASL 7 di Carbonia, Sonda Sardegna), svolgendo finora attività didattiche relative ad insegnamenti di corsi base specialistici in materia di sicurezza, tossicologia ambientale ed occupazionale (219 h.) e corsi di qualità con stage (574 h.).

Autore di diversi articoli sui temi della qualità (in riferimento alla normativa ISO 9000 e 14000) e della progettazione in campo sanitario, ha partecipato a diversi corsi di formazione specialistica nel campo della qualità (Qualità Totale, Strategie della qualità nelle aziende e pianificazione imprenditoriale, Organizzazione aziendale, Riprogettazione e gestione dei processi, Gestione efficace delle attività produttive e controllo di gestione, Valutazione dei risultati e sistemi premianti etc.).

Ha collaborato con la Galgano & Associati come "Facilitatore" nelle attività di sviluppo di piani di miglioramento continuo della qualità, promuovendo ed organizzando corsi di formazione professionale nel campo di sistemi integrati qualità, sicurezza ed ambiente.

Dal febbraio 1997 è Presidente della Commissione per la Sorveglianza e Controllo della Qualità in ambito tossicologico per conto dell'AIQ (Associazione Italiana per la gestione della qualità), contribuendo costantemente all'applicazione di metodi e principi di assicurazione qualità.

Coordinatore dell'AIQ in Sardegna (Associazione Italiana per lo sviluppo e la diffusione della qualità) ha promosso ed organizzato corsi per la preparazione e formazione di professionisti impegnati nel settore dell'Assicurazione della qualità (Corsi per Responsabili Assicurazione Qualità e per Consulenti preposti all'implementazione e mantenimento dei requisiti delle norme internazionali UNI EN ISO 9000 e 14000), nonché auditor di sistemi qualità ed ambientali.

Dott. Silvestro Fois
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Cagliari –via Machiavelli, 107
☎ 070/41147

CURRICULUM PROFESSIONALE
DEL

Dottor Silvestro Fois.



Il dottor Silvestro Fois è nato ad Iglesias il 30 dicembre 1956. Ha conseguito la maturità scientifica nell'anno scolastico 1974/75 e in data 08/08/75 si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari compiendo gli studi negli anni accademici dal 1975/76 al 1981/82. Durante il corso di laurea ha frequentato in qualità di studente interno il reparto di Patologia Medica I° dell'Ospedale S. Giovanni di Dio. Nell'anno accademico 1981/82 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia discutendo con il chiarissimo Prof. Antonio Spinazzola la tesi sperimentale dal titolo: "*Sull'apparato cardiovascolare in esposti a rumore industriale*" riportando la votazione di 104/110. In data 04/02/1984 è stato immatricolato al primo anno della Scuola di specializzazione in "Medicina del Lavoro" e ha compiuto gli studi negli anni accademici dal 1983/84 al 1986/87 conseguendo in data 20/11/87 la specializzazione discutendo con il chiarissimo Prof. Costantino Flore la tesi dal titolo "*Vanadio: rischi, patologia e prevenzione*" riportando la votazione di 67/70.

Negli anni 1983/84, ha svolto l'incarico di **Docente** in "**Farmacologia Generale**" presso la scuola di formazione professionale della USL n° 20 di Cagliari (P.O. "R. Binaghi") nel Corso di "Riqualficazione Straordinaria per Infermieri Generici", e all'USL n°17 di Carbonia (anche negli anni 1984/85) **Docente** di "**Igiene e Legislazione Sanitaria**" (**biennale**) presso la scuola di formazione professionale della medesima USL al corso di "Tecnici di Radiologia".

Dal 12 luglio 1985 all'11 gennaio 1986 con deliberazione n°327 del Comitato di Gestione dell'ex USL n° 17 di Carbonia è stato nominato **Assistente Medico di Medicina Generale interino a tempo determinato**.

Dal 1° novembre 1988 al 31 maggio 1989 ha intrattenuto con la Società "Aluminia" di Portovesme un rapporto di **consulenza** come **Medico del Lavoro** presso lo stabilimento di Portovesme.

Dal 1° al 09 giugno 1989 e poi dal 02 luglio 1989 al 30 novembre 1992 con delibera n° 518 del 02/05/89 del Comitato di Gestione dell'ex USL n° 17 di Carbonia è stato nominato **Assistente Medico di Medicina Generale in ruolo a tempo pieno** presso il P.O. "Sirai" di Carbonia.

Negli anni 1989/90 ha svolto l'incarico di **Docente** di "**Medicina del Lavoro**" e "**Tecniche per la elaborazione delle mappe di rischio**" nei Corsi di qualificazione professionale dell'USL n°17 di Carbonia rispettivamente di "Infermieri Professionali" e "Tecnici di Igiene".

Negli anni 1990/91 ha svolto l'incarico di **Docente** di "**Patologia Generale Medica**" e di "**Igiene, Epidemiologia e Profilassi**" ai Corsi di qualificazione professionale dell'USL n°17 di Carbonia di "Infermieri Professionali".

Negli anni 1991/92 ha svolto l'incarico di **Docente** di "**Patologia Generale Medica**" nel corso dei Infermieri professionali.

Ancora, negli anni 1992/93, sempre presso la USL n° 17 di Carbonia, ha svolto l'incarico di **Docente** di "**Igiene, Epidemiologia e Profilassi**" sia ai corsi di "Infermieri Professionali" che a quelli di "Vigilatrici d'infanzia" e di **Docente** di "**Medicina del Lavoro**" sempre al Corso di "II. PP." (Infermieri Professionali).

Dal 1° dicembre 1992 al 31 luglio 1993 con delibera n° 1791 del 25/11/92 dell'Amministratore Straordinario dell'USL n°17 di Carbonia è stato conferito dell'**incarico** di **Coadiutore Sanitario di Medicina del Lavoro interino a T.P.** presso il "Settore di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" (S.P.I.S.L.L.) della USL n°17; in tale periodo di "selezione", in collaborazione con quattro operatori (tecnici di VI° livello) ha organizzato e diretto il nascente S.P.I.S.L.L. sino ad allora inesistente nonostante la L.R.34/86 ne prevedesse l'istituzione in un territorio come quello dell'allora USL n° 17 dove è presente un grosso Polo industriale (Portovesme).

Dal 1° agosto 1993 al 15 novembre 1993 (terminato il periodo di selezione) sempre ex delibera n° 518 del 02/05/89 del Comitato di Gestione dell'USL n° 17 di Carbonia è stato nominato **Assistente Medico di Medicina Generale in ruolo a tempo pieno** presso il P.O. "Sirai" di Carbonia.

Dal 16 novembre 1993, avendo vinto come 1° classificato il concorso per Coadiutore Sanitario di Medicina del Lavoro bandito dall'USL n°17 di Carbonia, è stato nominato **Coadiutore Sanitario di Medicina del Lavoro in ruolo a tempo pieno** (delibera n°2273 del

16/11/93) e destinato allo S.P.I.S.L.L. divenuto poi, con l'applicazione della L.R. n°5/95, "Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" (S.P.S.L.L.).

Negli anni 1993/94 sempre presso la USL n°17 di Carbonia ha svolto l'incarico di **Docente** di "**Medicina del lavoro**" e di "**Patologia Medica**" e "**Cardiologia**" (in due sezioni diverse) ai Corsi di "II.PP."

Negli anni 1994/95, infine, sempre presso la USL n°17 di Carbonia ha svolto l'incarico di **Docente** di "**Medicina del Lavoro**" e di "**Cardiologia**" (in due sezioni diverse) ai Corsi di "II.PP."

Dal 2 aprile 1996 al 3 settembre 1996 (delibera n°942 del 02/04/96 del Commissario Straordinario dell'Azienda USL n°7 di Carbonia) gli è stato conferito l'incarico di **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro prorogato**, successivamente, dal 04 settembre 1996 al 31 dicembre 1996 (delibera n° 2347/05 del 04/09/96 del Direttore Generale dell'Azienda USL n°7 di Carbonia) e poi dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1997 (delibera n°3248/907 del 30/12/96) e infine dal 1° marzo 1997 al 2 dicembre 1997 (delibera n° 406 del 27/0/97).

In data 3 dicembre 1997 con delibera n°2527 del 03/12/97, veniva nominato **Medico Competente** dell'Azienda USL n°7 di Carbonia; dal 04 marzo 1998, con delibera n°324 del 04/03/98 gli è stato conferito anche l'incarico dell'effettuazione della **Sorveglianza Sanitaria del personale esposto a radiazioni jonizzanti** dell'Azienda USL n°7. Tali ruoli sono a tutt'oggi coperti.

Negli anni 1996/97 ha collaborato, come esterno, all'attività didattica nei **Corsi di formazione post-Diploma** per i diplomati degli Istituti Tecnici per l'insegnamento di **Fisiologia e Patologia del Lavoro** per n°14 ore di teoria e n°8 ore di stage.

Dal 1996 ad oggi ha svolto, in qualità di collaboratore esterno dell'ISFORAPI (Istituto di formazione dell'API Sarda), incarichi di **docenza nei Corsi sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94** presso le sedi di Carbonia e di Cagliari.

Dal 21 maggio al 10 luglio 1997 ha **diretto e svolto attività didattica** nei **Corsi di formazione e informazione per i lavoratori ai sensi del D.Lgs 626/94** presso lo stabilimento ALCOA ITALIA di Iglesias.

Ha inoltre fatto parte in qualità di **Componente del "Comitato organizzatore"** del **Convegno Nazionale della Sezione Sarda della "Società Italiana di Medicina del Lavoro e di Igiene Industriale"** tenutosi a S. Margherita di Pula e Portoscuso il 23-25 ottobre 1997; in tale occasione ha svolto, durante la sessione dedicata ai "Rischi lavorativi da piombo inorganico", la funzione di **moderatore** della sessione stessa.

Dal 1994 al 2000 è stato **Autore** (insieme ad altri) di n°14 **lavori scientifici** tutti imperniati su temi di Medicina del Lavoro frutto dell'esperienza maturata "sul campo" come operatore dello S.P.S.L.L., e presentati in occasione di diversi Congressi Nazionali (S.I.M.L.I.I. e A.I.D.I.I.) ed editi negli Atti degli stessi;

Dott. Silvestro Fois
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro

Li, 24/05/01